

LA CAUSA GIUDIZIO UNIVERSALE

L'ATTO DI CITAZIONE SPIEGATO AI CITTADINI

Avvertenza: la presente sintesi, non esaustiva, è stata redatta dalla campagna di Giudizio Universale a scopo puramente divulgativo; si limita a passare in rassegna un elenco selettivo degli elementi principali che figurano nell'atto di citazione della causa *Giudizio Universale*. L'unico testo che fa fede nella descrizione e definizione degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle pretese degli attori, resta pertanto esclusivamente l'atto di citazione originale, come depositato presso il Tribunale civile di Roma. Per un'analisi giuridica maggiormente approfondita si rimanda inoltre al [Quaderno di sintesi dell'azione legale](#), a cura del team legale della causa.

1. La consapevolezza dell'emergenza climatica da parte dello Stato italiano

- Lo Stato italiano è pienamente a conoscenza della gravità dell'emergenza climatica e dell'urgenza di una drastica riduzione delle emissioni. Dalla situazione di estremo pericolo derivante dal riscaldamento globale in corso, fino alla fragilità e alla vulnerabilità del territorio italiano, le sfide poste dall'emergenza climatica rappresentano una realtà incontrovertibile, riconosciuta e documentata dallo Stato italiano. I rappresentanti dello Stato, soprattutto negli ultimi anni, hanno infatti reso e ufficializzato regolarmente diverse dichiarazioni e riconoscimenti espliciti della gravità e urgenza dell'emergenza climatica planetaria e nazionale.
- Queste dichiarazioni e questi riconoscimenti espliciti sono riconducibili al Presidente della Repubblica, al Governo e dai Ministri, così come dalle Camere del Parlamento italiano. Si tratta di atti di diversa natura e portata, accomunati dal fatto di contenere manifestazioni di scienza o produzioni di "informazioni ambientali", ai sensi dell'**art. 2 n. 3 della Convenzione di Aarhus**.

2. L'insufficiente azione climatica dello Stato italiano

- La consapevolezza dell'emergenza climatica non trova riscontro nelle misure in ambito climatico adottate dal Governo italiano. Finora, l'Italia ha registrato un progresso particolarmente limitato nella riduzione delle sue emissioni. Dopo un continuo e graduale aumento, le emissioni totali di gas serra (GHG) dell'Italia hanno raggiunto un picco nel 2005 e da allora sono diminuite lentamente (con una riduzione di circa il 17% rispetto ai livelli del 1990 nel 2018). Tuttavia, questa riduzione non riflette il risultato di azioni climatiche ambiziose. Nei fatti, corrisponde principalmente e in maniera significativa al periodo di crisi economica che ha interessato il nostro paese negli ultimi quindici anni, caratterizzato da tre recessioni che si sono succedute tra il 2008 e il 2014.
- Seguendo l'attuale scenario delle azioni italiane, ci si attende che le emissioni al 2030 saranno del 26% inferiori rispetto ai livelli del 1990. Secondo le proiezioni del governo, l'Italia non raggiungerà il suo modesto obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni del 29% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (37% rispetto ai livelli del 2005), in assenza di misure aggiuntive. A titolo esemplificativo, negli ultimi decenni, i settori dei trasporti e dell'edilizia in Italia hanno ottenuto risultati relativamente scarsi in termini di riduzione delle emissioni, con le emissioni del 2018 in entrambi i settori al di sopra dei livelli del 1990. Il settore degli edifici commerciali, in particolare, ha visto un aumento significativo del consumo di gas naturale dal 1990 (Fonte: Climate Analytics).

- Le politiche aggiuntive pianificate dal governo italiano, come indicato nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), dovrebbero portare a una riduzione delle emissioni nel 2030 di appena il 36% rispetto ai livelli del 1990. **Questa riduzione è incompatibile con la “quota equa” (fair share), il giusto contributo di riduzione delle emissioni che l'Italia è tenuta ad implementare al fine di rispettare l'obiettivo di 1.5°C dell'Accordo di Parigi.**

3. Le fonti dell'obbligazione climatica

- Le obbligazioni climatiche che lo Stato è tenuto ad osservare e implementare emergono, tra l'altro, principalmente dalle seguenti tre fonti: **UNFCCC e Accordo di Parigi, Regolamenti UE nn. 2018/842, 2018/1999, 2020/852, 2021/241**. L'Italia ha in primis sottoscritto tutti gli accordi e strumenti internazionali riferibili alla lotta al cambiamento climatico: dall'UNFCCC, all'Accordo di Parigi, ai contenuti dei vari *Report* dell'IPCC, ai 17 SDGs ONU per il 2030 (gli “obiettivi di sviluppo sostenibile”, compreso il tredicesimo sul cambiamento climatico). Lo Stato, di conseguenza, si è vincolato ad adempiere a tutta una serie di obbligazioni e a farlo in buona fede, sia verso gli altri Stati, come prescritto dalla Convenzione sul diritto dei Trattati e dal principio europeo di leale collaborazione (art. 4 n.3 TUE), sia verso i propri amministrati, come richiesto dagli artt. 1375 e 1175 c.c. In particolare, l'UNFCCC attribuisce ai singoli Stati la sostanziale funzione di **protezione e custodia del sistema climatico**.
- Inoltre, avendo sottoscritto e aderito a tutti i **Report dell'IPCC**, lo Stato italiano si riconosce anche nel dovere di conformare la sua azione ai metodi scientifici utilizzati dall'IPCC, in conformità, tra l'altro, con lo stesso UNFCCC e l'Accordo di Parigi, oltre che con le acquisizioni della Corte costituzionale sulle conoscenze scientifiche quali limiti alla discrezionalità politica. La scienza, con le sue acquisizioni e i suoi risultati, vincola la discrezionalità pubblica anche statale, come desumibile dalla legge istitutiva del SNPA (n.132/2016), il cui art. 3 n.1, *lett. c*, stabilisce che dati e informazioni scientifiche del Sistema “*costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni*”. Tale vincolo normativo risulta conforme anche alla **Costituzione** (in particolare in virtù della giurisprudenza costituzionale, i cui contenuti sono sintetizzati dalla formula dottrinale della “**riserva di scienza**”, per cui le acquisizioni della scienza e delle sue Istituzioni costituiscono **limiti alla discrezionalità politica**), dall'**art. 191 TFUE** e dalla **CEDU** (la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani riconosce la necessità che le misure adottate dagli Stati “*siano tenute sotto controllo tenendo conto in particolare degli sviluppi scientifici e sociali*”).

4. I diritti lesi

- Il nesso tra emergenza climatica, diritti umani e tutela giudiziale effettiva nei confronti dello Stato è incontrovertibile. **L'emergenza climatica**, denunciata dalla scienza mondiale e dichiarata dal Parlamento europeo, oltre che dai rami del Parlamento italiano, **limita e condiziona la discrezionalità dello Stato**.
- Il nesso tra **gli impatti dei cambiamenti climatici** ed il godimento dei **diritti umani** è stato più volte rimarcato e ribadito negli ultimi anni da una serie di precedenti giudiziari (come *Neubauer et al. c. Germania*, *Urgenda c. Paesi Bassi*) e da innumerevoli **Report** e **Dichiarazioni** di Istituzioni internazionali, di cui anche **l'Italia fa parte** (come il *Joint Statement on Human Rights and Climate Change* del Commissario Umano sui Diritti Umani). Gli impatti climatici coinvolgono diritti fondamentali della persona umana: il diritto alla vita, al cibo, all'acqua, alla salute, a un

ambiente salubre, a un'abitazione adeguata e alla proprietà, all'autodeterminazione nell'usufruire delle risorse naturali, presenti e future, alla sopravvivenza negli standard di vita e nello sviluppo umano.

- Lo Stato italiano è tenuto a tutelare il **diritto umano al clima stabile e sicuro**, in capo a ogni essere umano, ineludibile e necessario per il godimento di tutti gli altri diritti fondamentali “*a beneficio della presente e future generazioni*”. Al fine di tutelare il godimento effettivo di questo diritto, gli Stati sono tenuti a provvedere a rimuovere la situazione di emergenza climatica in corso, per salvaguardare nel tempo e per sempre la funzionalità del sistema climatico e custodirne la stabilità termodinamica, puntando coraggiosamente sulla mitigazione.
- Il diritto umano al clima stabile e sicuro si interfaccia anche con il catalogo di principi e contenuti dell'**art. 6 del Trattato dell'Unione europea (TUE)**, fonte direttamente applicabile nell'ordinamento italiano. Basti pensare al “contenuto essenziale” dei diritti fondamentali, di cui all'**art. 52** della Carta di Nizza-Strasburgo. A ciò si aggiungono le disposizioni della **CEDU**: lo Stato è tenuto ad onorare gli obblighi positivi derivanti dalla Convenzione nel contrastare l'emergenza climatica in corso, in particolare gli **art. 2** (diritto alla vita) e **art. 8** (rispetto della vita privata e familiare); nonché l'**art. 14** (divieto di discriminazione) **CEDU** in combinato disposto con i primi articoli, come interpretati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In sostanza, ritardare la riduzione delle emissioni rappresenta una violazione che discriminerà in particolare le giovani generazioni, che si vedranno costrette ad addossarsi il costo e le conseguenze nefaste di tale inazione.

5. La responsabilità dello Stato

- Le circostanze di fatto e gli elementi di diritto illustrati mostrano il perdurante fallimento statale nel perseguire l'obiettivo della stabilità climatica: in virtù del nesso tra il cambiamento climatico e i diritti fondamentali della persona umana, queste radicano la responsabilità extracontrattuale dello **Stato italiano** ai sensi dell'**art. 2043 c.c.**, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma (e della clausola generale *neminem laedere* ivi contenuta).
- La responsabilità dello Stato può essere identificata in via subordinata anche in funzione di altri articoli del Codice civile. *Inter alia*, lo Stato è titolare delle competenze funzionali per controllare ed eliminare qualsiasi aumento di emissioni e influire sulle condotte umane all'interno del proprio territorio: **l'Italia, come qualsiasi altro Stato sottoscrittore dell'UNFCC, si è giuridicamente auto-vincolata a proteggere il sistema climatico “per la presente e le future generazioni”** ed è pertanto da considerarsi custode del proprio sistema climatico, ovvero del proprio territorio (in virtù dell'**art. 2051 c.c.**).
- L'inadeguatezza e l'insufficienza della condotta statale nel contrasto ai cambiamenti climatici violano, tra l'altro, il dovere di solidarietà sociale: ne discende la necessità di sanzionare il comportamento dello Stato italiano per rimuoverne l'antigiuridicità e farne cessare gli effetti lesivi. **Ne consegue la richiesta di condannare lo Stato all'attuazione delle misure idonee alla eliminazione delle cause della lesione della stabilità climatica in corso**, al contempo prevenendo il loro ripresentarsi.

6. Le richieste avanzate al giudice

- L'obiettivo della causa consiste nel chiedere al Tribunale civile una pronuncia che condanni lo Stato all'adozione delle iniziative di abbattimento delle emissioni di gas serra, necessarie a realizzare, sulla base della migliore scienza disponibile a livello mondiale, la stabilizzazione climatica e contestualmente garantire la tutela effettiva dei diritti umani per le presenti e future generazioni, in conformità con il dovere costituzionale di solidarietà e con quello internazionale di equità tra gli Stati.
- Le principali richieste specifiche avanzate dagli attori al giudice sono:
 - a. dichiarare che lo Stato italiano è responsabile della situazione di pericolo derivante dalla sua inerzia nel contrasto all'emergenza climatica;**
 - b. condannare lo Stato ad abbattere le emissioni di gas serra del 92% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.**
- Questa percentuale è ottenuta tenendo conto delle responsabilità storiche dell'Italia nelle emissioni clima-alteranti e delle capacità tecnologiche e finanziarie attuali, in conformità ai principi di equità e di responsabilità comuni ma differenziate che caratterizzano il diritto climatico. Tali principi sono fondamentali nel calcolo della "quota equa" (il cosiddetto *fair share*, ovvero il giusto contributo di riduzione) che ogni Stato è tenuto a garantire per contribuire in maniera equa al raggiungimento dell'obiettivo dell'Accordo di Parigi .